INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

Art. 8

Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale

Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le aziende interessate, nonche' le Ferrovie dello Stato S.p.a. per i trasporti di interesse locale, limitatamente alle azioni di cui alla lettera b), definiscono mediante apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, promosse dal Ministero dei trasporti e della navigazione:

a) piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio complessivamente rilevati a tutto il 31 dicembre 1993, e riconosciuti ammissibili secondo criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro;

b) programmi per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende mediante principi di economicita' ed efficienza, anche in conformita' alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, ove applicabile, prevedendo altresi' il pensionamento anticipato o la messa in mobilita' del personale eccedentario. Allo stesso fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta il piano di riorganizzazione dei servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa, anche secondo quanto previsto dalla direttiva CEE di cui al comma 1, lettera b), fissando in particolare i criteri per la trasformazione delle gestioni governative in societa' per azioni, per la definizione del relativo patrimonio e per l'organizzazione delle conseguenti partecipazioni azionarie. Nel medesimo decreto saranno altresi' determinati parametri per la revisione degli organici del personale addetto ai servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa ai fini di verificarne l'eventuale eccedenza. Per le ferrovie Appolo-Lucane il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a procedere allo scorporo dei servizi relativi alla regione Basilicata. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma 1, le disposizioni previste nell'articolo 7, comma 2, si applicano anche nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi ferroviari in concessione o in gestione governativa. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da definire entro il 31 ottobre 1994, le aziende

esercenti servizi ferroviari in concessione e in gestione governativa sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio accertati al 31 dicembre 1993. L'onere per capitale ed interessi derivante dai predetti mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annui. Le procedure e i criteri per la stipula dei mutui previsti dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui ai commi 1 e 2, lo Stato stipula con le aziende di trasporto ad impianti fissi contratti di servizio, che dovranno prevedere specificatamente l'assetto dei servizi il corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilita' di affidamento in subconcessione di servizi complementari. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalita' del comma 5, per la parte relativa al trasporto pubblico ad impianti fissi di competenza statale, sono costituite dal complesso dei trasferimenti gia' previsti per tali aziende a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso programmato di inflazione, nonche' da quelle derivanti attraverso la promozione di societa' di capitali, la revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, l'alienazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30% dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al 35% dei costi stessi. Comunque, nel caso in cui le aziende non conseguano con riferimento all'esercizio 1994 entro il limite predetto, un miglioramento del rapporto tra proventi e costi pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello relativo al 1993, le aziende medesime non avranno titolo alle risorse finanziarie di cui al comma 4. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procedera' alla individuazione delle operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, alla definizione delle loro modalita' di svolgimento e delle relative tariffe, di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870. All'onere derivente dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3 e del comma 4 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme a qualsiasi titolo recuperate in relazione al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, previo versamento alle entrate del bilancio dello Stato e conseguente riassegnazione con decreto del Ministro del tesoro, affluiscono al capitolo 1652 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994.

Versione in vigore dal 21 marzo 1994, non più in vigore dal 21 maggio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a sostegno dell'economia
Estremi	Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-sostegno-dell-economia-1994/art-8-misure-urgenti-in-materia-di-trasporti-di-competenza-statale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it